

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	3
VITA ASSOCIATIVA	“	4
<i>Commissioni Paritetiche Nazionali e Regionali</i>	“	4
<i>Lavarone 2004 (Sr. Daniela Gallo)</i>	“	5
<i>E' nata ITESIA (Ing. Nicola Galotta)</i>	“	7
<i>Note in tema di esenzione ICI per gli Istituti Religiosi (Avv. Edoardo Boitani)</i>	“	11
<i>Contributi alle Scuole non Statali: circolare MIUR n. 52 – Prot. 2413 del 7/06/2004</i>	“	15
<i>Il lavoro occasionale: circolare INPS n. 103 del 7/07/2004</i>	“	17
<i>Punteggio docenza personale religioso</i>	“	20
SCAFFALE	“	21
<i>Statuto AGIDAE</i>	“	22
<i>Regolamento AGIDAE</i>	“	27
<i>Insegnamento delle lingue straniere nella Scuola Secondaria di I grado</i>	“	29
<i>I nuovi codici Atecofin e l'applicabilità degli Studi di Settore agli Enti Ecclesiastici (Dr. Paolo Saraceno)</i>	“	31
<i>Agenzia delle Entrate: provvedimento 23/12/2003</i>	“	35
NORME E TRIBUTI	“	37
<i>INPS: le nuove fasce di reddito per la corresponsione dell'ANF</i>	“	37
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	“	45
<i>Elenco licenziati</i>	“	45
NOTIZIE VARIE	“	45
<i>1. Quote associative 2004</i>	“	45
<i>2. TFR</i>	“	45
CONVENZIONI AGIDAE	“	46
ARCHIVIO AGIDAE	“	47
CONSULENZA AGIDAE	“	48

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XVIII - NN. 6 - 7
GIUGNO - LUGLIO 2004**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, E.
Brambilla, M. A. Vai, B. Amici, F.
Chemel, D. Gallo, C. Marangio, P.
Moreno, M. Ippolito, D. Zordan,
A. Rizzuto, A. Perillo, E. Minuscoli,
T. Moiraghi, G. Spada, F. Aiello,
A. Della Valle, A. Bertone**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

**00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
800 - 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it**



Mentre il sospirato riposo dell'estate comincia ad intravedersi al termine di un periodo non facile di turbolenza politico-istituzionale, i gestori già hanno avuto primi segnali di ciò che li attende ormai a breve.

E' ancora nella memoria il durissimo intervento, fatto di recente in Parlamento, dal Ministro della Pubblica Istruzione, Letizia Moratti, contro il mondo dei diplomifici, ovvero una piaga che infanga la dignità della scuola e gli sforzi che si stanno facendo per il rinnovamento e l'ammodernamento del sistema scolastico italiano. La scuola cattolica è rimasta sempre fuori da questo turpe commercio, anche se non manca ancora oggi qualche genitore che minaccia ricorsi al TAR esigendo la promozione dei propri figli a causa del pagamento di una retta scolastica. Davvero strano il mondo: anziché richiamare al dovere i figli che non studiano, contestano la scuola cattolica perché non li promuove. E tutto ciò mentre la Riforma continua a creare attese ma anche contrasti, uno dei quali, forse il più rilevante, riguarda la riduzione dell'orario di insegnamento per alcune discipline. E' stato già più volte ricordato che si tratta di un cambiamento che penalizza certo alcuni docenti, ma che ciò non è affatto imputabile ai gestori, i quali non hanno altra alternativa che la riduzione dell'orario, trattandosi di un caso di "forza maggiore", che rende legittimo tale provvedimento. Altra cosa è la possibilità di riutilizzare tali docenti per attività facenti parte dell'area opzionale. Su ciò vi è la più ampia disponibilità. Tutto dipende, però, da come si è costruita tale area e da quali attività e/o materie essa viene caratterizzata. Dal punto di vista contrattuale, per i docenti in questione i gestori potranno stipulare contratti a tempo determinato, con pagamento anche dei mesi estivi, se la materia o l'attività affidata ha inizio prima del 31/12 e prosegue fino al termine delle lezioni; in caso contrario, il contratto dovrà cessare alla conclusione dell'attività didattica effettuata. Qualche O.S. non concorda con tale soluzione, ma non si vede per quali ragioni il gestore debba essere obbligato a sopportare dei costi impropri.

Se il cantiere scuola è in ebollizione, anche per gli altri settori l'effervescenza non è da meno: la riforma delle pensioni è ormai sulla rampa di lancio, avendo il Governo richiesto alla Camere la fiducia; lo stesso dicasi per la riforma fiscale. Tutto lascia prevedere che i mesi prossimi ci terranno in continua tensione: le ricadute sul sistema delle gestioni non saranno di poco conto. Ciò comporterà sforzi straordinari di aggiornamento e di interventi a vario livello perché le attività gestite non subiscano penalizzazioni di sorta.

Intanto l'AGIDAE si è attrezzata per l'informazione e la formazione continua: nuovo il portale, nuova la piattaforma e-learning, nuovi i servizi di informazione via posta elettronica per avere e dare notizie utili e spesso necessarie. Questi strumenti dovranno diventare il mezzo abituale, quasi quotidiano, di collegamento e di comunicazione. Intanto, un augurio di buone vacanze.

P. Francesco Ciccimarra

VITA ASSOCIATIVA

COMMISSIONI PARITETICHE NAZIONALI E REGIONALI

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE:

P. Francesco	CICCIMARRA
M. Maria	BAR
Sr. Emanuela	BRAMBILLA
Fr. Barnaba	AMICI
Sr. M. Annunciata	VAI

COMMISSIONI PARITETICHE REGIONALI

• **PIEMONTE**
M. Maria Bar
Sr. Albina Bertone
Claudio Marangio

oooo

▪ **LOMBARDIA**
Sr. Emanuela Brambilla
Sr. Maria Annunciata Vai
Sr. Franca Chemel

oooo

▪ **EMILIA ROMAGNA**
Sr. Emanuela Brambilla
Sr. Maria Annunciata Vai
P. Adriano Della Valle

oooo

▪ **TOSCANA/MARCHE**
Sr. Donatella Zordan
Sr. Maria Ippolito

oooo

▪ **SICILIA**
Presidenza AGIDAE
Sr. Giovanna Spada

oooo

▪ **SARDEGNA**
Presidenza AGIDAE

oooo

▪ **UMBRIA/ABRUZZO**
Sr. Maria Ippolito
Sr. Donatella Zordan

oooo

▪ **VENETO/FRIULI/TRENTINO**
M. Maria Bar
Don Enrico Minuscoli
Sr. Teresita Moiraghi

oooo

▪ **LIGURIA**
P. Pierino Moreno
Sr. Daniela Gallo

oooo

▪ **LAZIO**
P. Francesco Ciccimarra
Fr. Barnaba Amici

oooo

▪ **CAMPANIA**
P. Francesco Ciccimarra
Fr. Barnaba Amici
Sr. Angela Perillo

oooo

▪ **BASILICATA/PUGLIA/
CALABRIA**
P. Francesco Ciccimarra
Sr. Anna Rizzuto

LAVARONE 2004

Sr. Daniela Gallo

Ogni appuntamento si deve rispettare, ma quello di Lavarone è sacro.

Fissato un anno prima, annotato sull'agenda individuale a caratteri cubitali, guai a toccarlo: sembra quasi un obbligo, un corso di esercizi spirituali anche per i vari Consulenti, nostri collaboratori.

L'Albergo Soggiorno Alpino dei Fratelli Maristi, conosce, ormai, voci e nomi dei partecipanti *fedelissimi*; peccato che non riesce ad ospitare tutti i convenisti, sempre molto numerosi, costringendo non pochi "all'esodo serale" nei vari alberghi di Lavarone.

A questa scadenza nessuno arriva con l'idea di farsi una settimana di vacanza, ma con tanta volontà di imparare, approfondire, capire. Questo è l'atteggiamento che anima tutti. Serietà professionale? Desiderio di essere all'altezza del "bollino blu"? Tutto questo, ma anche un grande desiderio di servire sempre meglio gli Istituti e tutti coloro che li frequentano, dai bimbi della scuola dell'infanzia ai ragazzi della scuola, dai giovani inseriti nelle varie attività, agli ospiti che chiedono accoglienza e familiarità.

E si parte subito, come consuetudine, con le problematiche giuridico-amministrative dei rapporti di lavoro. L'Avv. Armando Montemarano ci illumina sull'attuazione della Riforma Biagi, sulle differenze tra appalti e somministrazione di lavoro, ci allarga le conoscenze sulla responsabilità di applicazione del nuovo Codice sulla Privacy. Il tempo passa velocemente ed è sempre troppo ristretto per affrontare in maniera adeguata tutti gli aspetti delle singole questioni. Per fortuna, e ad integrazione, c'è sempre l'apertura pomeridiana (alle 15.00) del "confessionale individuale" durante il quale l'Avvocato cerca in ogni modo di cancellare dubbi, rimorsi e scrupoli e lasciare tutti in uno stato di convinta serenità.

Ciascuna giornata è scandita da novità: si spazia dal decreto legislativo 155/97 con la Dott.ssa Daniela Rivolta, esperta in igiene alimentare, alla Riforma della Scuola (Legge n. 53/2003) con il Prof. Piero Cattaneo, che riesce ad offrire un quadro organico sulle nuove figure e sui nuovi compiti previsti dalla Riforma scolastica: il TUTOR, il PECUP, gli OSA, l'OGPF, ecc. Accurata riflessione viene dedicata al "Portfolio", destinato ad incidere in modo non indifferente anche sul *portafoglio* degli economisti. Gli aspetti operativi di carattere gestionale, derivanti dalla Riforma della scuola, sono affrontati dal Presidente, Padre Ciccimarra, il quale si sofferma dettagliatamente sui singoli articoli del CCNL interessati dalle innovazioni normative. Le applicazioni pratiche, a livello contrattuale, non potranno che tener conto, anche per una questione di prudenza, degli orientamenti della Dottrina, della Giurisprudenza, nonché delle nuove esigenze di economicità che scaturiscono dalla riforma del sistema scolastico.

Che dire della "*Qualità e Certificazione degli Enti*"? Il relatore? Un "fiume in piena" che trova tutti noi ad ascoltare senza ombra di stanchezza. Il relatore è l'Avv. Emanuele Montemarano.

Se il padre (Armando) è eccellente, il figlio non è certo da meno.

Il tempo trascorre rapidamente; ci si ritrova all'ultima mattinata ad ascoltare gli *attesi* prof. Luigi Puddu e dott. Paolo Saraceno; ad essi è affidata la trattazione delle complesse questioni di contabilità, bilanci, fisco, nuovi codici delle attività e studi di settore, ecc. (per il prossimo convegno, abbiamo già chiesto un'intera giornata con loro). Tutto da imparare a memoria.

Alla fine, molto affrettata per la ristrettezza dei tempi, la conclusione del Presidente, che ci ricorda l'invocazione della liturgia del mattino: "*Dammi, o Dio, la sapienza che siede accanto a te...*" "*Mi assista, Signore, la tua sapienza; sia con me nella mia fatica*". E questa sapienza invochiamo nelle nostre fatiche, aspettando con ansia il prossimo convegno.

Un vivo applauso, a nome di tutti i partecipanti, ai Fratelli Maristi e al personale del "Soggiorno Alpino" (anche per l'idea della *cena comunitaria di chiusura*) e un grazie di cuore per la disponibilità, la cordialità e il calore di "casa" che ci fanno respirare ogni anno, confortando e addolcendo le nostre fatiche.

Un grazie riconoscente anche alla società *Pellegrini SpA*, che, soprattutto nella persona del dott. Carlo Camalori e dei suoi collaboratori, nelle poche ore di relax di mercoledì pomeriggio, ha allietato i nostri occhi con le meraviglie del Lago di Garda, mentre ci si inculturava sullo spirito e le origini di S. Angela Merici.

Arrivederci e buon lavoro a tutti, sereni e rassicurati: in qualunque necessità gli esperti AGIDAE sono sempre a disposizione.

Tecnologie sofisticate in AGIDAE...

E' nata ITESIA !!

Ing. Nicola Galotta

Dai primi giorni del mese di luglio è operativa in AGIDAE una *Infrastruttura Tecnologica per l'Erogazione di Servizi Informativi agli Associati* (denominata ITESIA). E' la piattaforma tecnologica di cui l'Associazione si è dotata presso la propria sede, che rappresenta un importante tassello per la realizzazione del complesso progetto che AGIDAE sta cercando di portare avanti per offrire sempre migliori servizi agli Istituti.

L'obiettivo è quello di creare un sistema di informazione e formazione continua incentrato sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per i datori di lavoro e per i lavoratori, sia del mondo della scuola cattolica e d'ispirazione cristiana, sia del comparto socio-assistenziale, sia del più ampio settore di attività svolte nel mondo ecclesiale e del no profit. Ciò consentirà agli Istituti di essere sempre al passo con i tempi e migliorare la qualità dei servizi.

I servizi offerti tramite le nuove Infrastrutture aumenteranno nel tempo in relazione agli esiti riportati e si adegueranno sempre più alle esigenze degli Associati.

Da fine agosto 2004 saranno disponibili:

- l'erogazione d'informazioni e servizi attraverso il **nuovo portale web**;
- l'assegnazione gratuita di una **casella di posta elettronica** per ciascun Iscritto;
- l'utilizzo di un catalogo di **corsi multimediali** per la formazione continua a distanza, erogati attraverso una **piattaforma di e-learning** che costituisce il "*Campus di Formazione a Distanza*" di AGIDAE LABOR.

L'infrastruttura tecnologica potrà offrire, per gli Associati che lo richiederanno:

- la realizzazione e gestione di portali/siti web, pubblicati in internet attraverso ITESIA;
- l'utilizzo della piattaforma di *e-learning* per i propri progetti formativi.

La possibilità da parte degli Associati di pubblicare un proprio portale (per pubblicizzare le proprie attività esponendosi nella grande vetrina di internet) e di utilizzare il Campus di Formazione a Distanza, rappresenta un'occasione unica per contribuire ad aumentare significativamente il valore qualitativo e di immagine della propria attività.

1. QUALCHE DATO TECNICO SU ITESIA

Il cuore dell'infrastruttura tecnologica è costituito complessivamente da quattro server distinti multiprocessore; 4 Gb di memoria RAM; 185 Gb di disco rigido ed unità a nastro annesse per i backup dei dati. Ad essi sono stati affiancati ulteriori apparati dedicati alla sicurezza dei dati (sia anti-intrusione che anti-virus); il tutto è stato collegato ad internet attraverso una connessione a fibra ottica con banda di 5 Mb. Tali caratteristiche tecniche (*fibra ottica e banda larga*) consentono una maggiore velocità nello scambio delle informazioni e l'utilizzo dei servizi da parte di più utenti contemporaneamente; inoltre, la caratteristica della "scalabilità" consente di ampliare l'infrastruttura in qualsiasi momento in relazione ai servizi richiesti.

La progettazione, la messa in opera e la gestione dell'infrastruttura tecnologica e dei servizi da essa erogati, è stata affidata alla Società Advanced Global Consulting s.r.l. (*AG Consulting s.r.l.*)¹.

2. DETTAGLI SUI SERVIZI EROGATI DA ITESIA

2.1 IL PORTALE AGIDAE

Con l'avvio in esercizio dell'infrastruttura tecnologica ITESIA è stato varato anche il nuovo portale AGIDAE (www.agidae.it).

¹ *AG Consulting* è una Società costituita da un insieme di professionisti con esperienza decennale nel campo dell'*Information & Communication Technology*, un'esperienza che si estende anche al settore della consulenza di direzione per il miglioramento dell'organizzazione aziendale. *AG Consulting* è orientata:

- alla formazione;
- alla definizione e revisione dei processi/procedure aziendali;
- allo studio, alla progettazione, all'implementazione, realizzazione e gestione di soluzioni e servizi connessi all'*Information & Communication Technology* in generale.

Per informazioni tecniche sulla nuova Infrastruttura AGIDAE: *telefonare al numero 339.634.3383 (ing. Nicola Galotta), oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: agconsulting@agidae.it*

Il portale si è rinnovato sia nella struttura che nel design al fine di essere:

- accattivante e vivace, pur mantenendo uno stile professionale ed istituzionale, nel suo *look & feel*;
- chiaro, leggibile e funzionale;
- facile e rapido da consultare;
- utilizzabile da ogni tipo di utenza e preparazione tecnologica;
- compatibile nella visualizzazione e consultazione con i più comuni browser web e da qualsiasi tipo di sistema e risoluzione grafica scalabile. Tuttavia, la sua grafica è ottimizzata per la risoluzione video 1024 x 768.

Anche i contenuti sono stati aggiornati e riorganizzati in modo che il nuovo portale possa essere il punto di riferimento di tutti gli Enti Ecclesiastici e le Istituzioni che ne condividono le iniziative (Istituti religiosi, Università ecclesiastiche, Scuole, Seminari, Case per anziani, Case di accoglienza, Pensionati, Curie generalizie, Curie provinciali, Diocesi, Parrocchie, Economi e Consulenti), nonché di tutti i soggetti che a vario titolo si interfacciano con esso.

In modo particolare, il portale rappresenta uno strumento di comunicazione con gli Associati, in grado di condividere servizi, attività, informazioni ed opportunità che l'Associazione e ciascuno degli Iscritti intende mettere a disposizione degli altri.

I contenuti sono organizzati in due categorie di informazioni e servizi:

- **pubbliche**: accessibili liberamente a tutti;
- **riservate ai Soci**: disponibili in un'area protetta accessibile ai soli Associati attraverso l'inserimento di una **userId** (rappresentata dal *codice associato*) e di una **password** (convenzionalmente uguale al codice associato).

2.2 CASELLA DI POSTA ELETTRONICA

Ogni Iscritto AGIDAE (o un suo rappresentante) avrà a disposizione una sua casella di posta elettronica che potrà utilizzare liberamente (nel rispetto della legge e del buon senso). La posta elettronica sarà lo **strumento preferenziale** con il quale AGIDAE comunicherà direttamente con i propri Associati e con il quale gli stessi potranno comunicare con l'Associazione. In questo modo si cercherà di porre rimedio ai ritardi postali e alla lentezza delle comunicazioni. *I Documenti, le Informazioni, i Quesiti, saranno inviati direttamente agli Iscritti che potranno consultarli in tempo reale!*

La casella sarà accessibile ed utilizzabile attraverso il portale web.

L'indirizzo di posta elettronica avrà il seguente schema: **xxxxx@mail.agidae.it**

I dettagli operativi relativi all'utilizzo della casella di posta elettronica saranno comunicati successivamente a seguito della loro attivazione (data prevista: fine agosto 2004).

2.3 PIATTAFORMA DI E-LEARNING

La realizzazione di un Campus di *Formazione a Distanza*, basato su una piattaforma di *e-learning*, nasce da un'esperienza cui AGIDAE ha partecipato atti-

vamente, in collaborazione con *Intesa Formazione* e *l'Università Cattolica del Sacro Cuore*. L'esperienza è servita per la *“Creazione e diffusione di un modello di formazione per i lavoratori degli Istituti Religiosi Socio-Educativi del Centro-Nord attraverso l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*.

In primo luogo, sono state analizzate le esigenze e le problematiche, poi è stato studiato e teorizzato un modello di formazione ed infine sono stati predisposti i primi strumenti per la sperimentazione sul campo del modello.

Gli esiti della sperimentazione vengono rivisti e perfezionati nel tempo, attuando un processo di miglioramento continuo.

Il modello di formazione sperimentato utilizza una piattaforma di *e-learning* ed alcuni strumenti di comunicazione e condivisione delle informazioni come: e-mail, Newsgroup, Forum, Chat, Videocomunicazione e Portali informativi. Questi strumenti tecnologici, orientati alla comunicazione e scambio di informazioni, ci aiutano a dare vita ad una grande comunità virtuale che si auto-alimenta e crescerà in maniera veloce e compatta.

Lo strumento di *e-learning* che AGIDAE utilizza è la piattaforma Black Board, strumento leader di mercato ed utilizzato anche dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. Attraverso la piattaforma, l'Associazione organizzerà i prossimi corsi di aggiornamento professionale per i propri Iscritti.

Essa è già utilizzata dagli Associati che stanno partecipando ai progetti di formazione a distanza attualmente finanziati dalla Regione Campania e coordinati da AGIDAE LABOR.

La piattaforma stessa (uno dei componenti dell'infrastruttura ITESIA) è disponibile per tutti gli Iscritti che intendono avvalersi del servizio per organizzare i propri percorsi formativi ed i propri programmi di formazione².

La piattaforma è accessibile dal portale AGIDAE oppure direttamente dall'indirizzo: <http://fad.agidae.it>.

L'accesso all'infrastruttura è riservato ai soli Associati che aderiranno alle iniziative di formazione. Le **userId** e **password** saranno distribuite di volta in volta a coloro che aderiranno alle varie iniziative.

3. CONCLUSIONI

Lo sforzo non è stato indifferente. Gli Istituti possono cominciare a familiarizzare con questi strumenti di alta tecnologia comunicativa messi al loro servizio. Più sarà abituale l'utilizzo, più facile potrà essere la soluzione ai tanti problemi di carattere gestionale e formativo. Anche per l'AGIDAE sembra iniziato un nuovo cammino. Auguri.

² Indicativamente il costo per il servizio di Hosting è il seguente:

- **piattaforma e-learning:** il prezzo è stabilito in funzione della durata e del numero di studenti/utenti;
- **sito/portale: 500.00 per anno, (iva compresa)**

Per la realizzazione di siti/portali il prezzo va concordato in base alle specifiche tecniche.

NOTE

IN TEMA DI ESENZIONE ICI

PER GLI ISTITUTI RELIGIOSI

Art. 7, c. 1, lettera i, D.lgs. 30/12/1992, n. 504 - Sentenza Corte di Cassazione n. 4573/04¹

Avv. Edoardo Boitani

1. Genesi della norma di esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

1.1 – Il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 16 settembre 1992 (trasMESSO alla Presidenza della Camera il 17 successivo, stampato n. 1568 Camera dei Deputati), recante: *“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”*, prevedeva all'articolo 4, comma 1, la delega al Governo della Repubblica per l'emanazione, entro il termine stabilito, di uno o più decreti legislativi diretti all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (sic) (ICI), con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo medesimo, tra i quali, l'esenzione dall'imposta per *“le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le associazioni ed istituzioni senza fine di lucro e con finalità assistenziale, educativa e culturale, legalmente riconosciute e convenzionate”* (articolo 4, comma 1, lettera a, n. 7 punto 7.2).

1.2 – La VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati, nella seduta del 29 settembre 1992, approvava la proposta di parere formulata dal relatore on. Wilmo Ferrari (gruppo DC), contenente anche la sostituzione del predetto n. 7 punto 7.2 con il seguente, di più ampio contenuto: *“7.2. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricrea-*

¹ Il testo della sentenza è stato pubblicato in “Documenti AGIDAE” n. 3/2004, pp. 46-52.

tive e sportive, nonché di quelle di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222."

1.3 – La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati, nella seduta del 6 ottobre 1992, approvava il testo dell'articolo 4, con l'inserimento, però, dell'avverbio "*esclusivamente*", dopo la parola "*destinati*", nell'esenzione prevista dal surriportato n. 7, punto 7.2.

1.4 – Il disegno di legge, dopo l'approvazione della Camera dei Deputati il 10 ottobre 1992, veniva definitivamente approvato in terza lettura anche dal Senato, senza modificazioni, divenendo, così, la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.

L'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 7 punto 7.2, della predetta legge stabilisce:

"7) esenzione dall'imposta per:

7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

1.5 – L'esenzione indicata nel precedente n. 1.4 è stata integralmente riportata nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (legge delegata), istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), a decorrere dall'anno 1993.

2. Esame della norma di esenzione – Sentenza Corte di Cassazione n. 4573/04

2.1 – L'articolo 7 ("*Esenzioni*") del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dispone:

"1. Sono esenti dall'imposta:

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte."

E' da considerare in proposito che:

aa) – *i soggetti di cui al richiamato articolo 87, comma 1, lettera c), (attualmente, articolo 73, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi – T.U.I.R.,*

come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344), sono gli enti non commerciali e cioè: “gli enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”;

ab) – l’istituto religioso è un ente non commerciale: esso ha fine di religione o di culto, come riconosciuto anche dalla legge italiana (art. 2, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 di derivazione pattizia: “Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, **gli istituti religiosi** e i seminari.”).

L’istituto religioso può, però, svolgere anche attività considerate commerciali dalla normativa fiscale, senza che ciò possa comportare la perdita della qualifica di ente non commerciale.

L’articolo 143 (già articolo 108) del T.U.I.R., nel testo vigente dal 1° gennaio 2004, dispone, infatti, che il reddito complessivo dell’ente non commerciale è formato anche dai redditi di impresa (derivanti cioè dall’esercizio di imprese commerciali);

ac) – il sopra trascritto articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 fa menzione degli immobili “utilizzati” dagli enti non commerciali, ma non richiede che l’utilizzo agevolato debba necessariamente essere effettuato dall’ente non commerciale possessore dell’immobile: l’esenzione si ricollega, quindi, esclusivamente al fatto della destinazione dell’immobile allo svolgimento delle anzidette attività da parte di un ente non commerciale, residente nel territorio dello Stato, prescindendo dalla titolarità dell’immobile.

Occorre, però, tenere presente in proposito che l’articolo 59 (recante “Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che i Comuni, con proprio regolamento, possono “stabilire che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1 lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore”;

ad) – le attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 – richiamate nel predetto articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 – sono le attività di religione o di culto e, cioè, “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.”

In conclusione, perché si abbia diritto all’esenzione è necessario che si verifichino contemporaneamente due condizioni:

a) quella soggettiva, l’utilizzazione dell’immobile da parte di un ente non commerciale (che sia anche possessore dello stesso, quando il Comune abbia così regolamentato);

b) quella oggettiva, la destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento di una

o più delle attività elencate alla suindicata lettera i).

La disposizione in questione, quindi, diversamente da norme analoghe già vigenti in altri settori di imposizione (es. in materia di INVIM), non fa riferimento genericamente agli immobili destinati all'esercizio delle attività istituzionali degli *"enti non commerciali"* ma agli immobili utilizzati dagli enti medesimi per lo svolgimento delle attività agevolate tassativamente indicate, che potrebbero non essere quelle istituzionali o potrebbero rivestire natura commerciale perché effettuate a fronte di un corrispettivo del servizio prestato.

2.2 – Ha destato, pertanto, meraviglia la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, pubblicata il 5 marzo 2004, n. 4573 – a mio modesto avviso non condivisibile – che ha disconosciuto il diritto all'esenzione dall'ICI, per l'anno 1996, a due immobili (riportati nel catasto edilizio urbano nelle categorie D/1 e D/4) adibiti dall'istituto religioso, proprietario, *"a casa di cura e a pensionato per donne anziane e studentesse universitarie"*.

La Corte, infatti:

- pur avendo riconosciuto la sussistenza del requisito soggettivo, dato che, leggesi nella sentenza, l'ente ecclesiastico *"non ha, in particolare come fine esclusivo, e si deve ritenere neppure come fine prevalente, l'esercizio del commercio"*;
- ha negato, invece, l'esistenza di quello oggettivo, ritenendo che il legislatore, con riferimento agli enti ecclesiastici, non abbia inteso riservare il trattamento di esenzione ai fini dell'ICI agli immobili nei quali gli enti medesimi svolgono attività commerciali o a scopo di lucro, anche se **non** diverse da quelle richiamate nel predetto articolo 7, comma 1, lettera i), (ad esempio: assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive). E ciò, secondo la Corte, in quanto la predetta lettera i) richiama soltanto le *"attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222"* e non anche le *"attività commerciali o a scopo di lucro"* ricomprese alla lettera b) del medesimo art. 16.

A mio modesto avviso, in questo modo gode dell'esenzione dall'ICI l'immobile nel quale un ente **non** commerciale, diverso dall'ente ecclesiastico, svolge una delle attività agevolate a fronte di corrispettivo – di norma considerata, quindi, fiscalmente commerciale – mentre l'immobile è assoggettato al tributo anche se un ente ecclesiastico si trova nella medesima situazione, pur trattandosi sempre di ente non commerciale e delle stesse attività. Non è andare contro il chiaro intento del legislatore di agevolare delle attività che in massima parte per loro natura sono svolte a fronte di corrispettivi e con le caratteristiche della commercialità (anche se l'esercizio di attività di istruzione da parte delle scuole paritarie non dovrebbe costituire, ai fini delle imposte sui redditi, esercizio di attività commerciale)? Come è possibile gestire stabilmente e con dimensione congrua un'attività sanitaria, un'attività didattica, un'attività ricettiva senza corrispettivi?

Faccio riserva di tornare sull'argomento e concludo queste brevi note con l'auspicio di un mutamento giurisprudenziale e di un intervento chiarificatore.

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE NON STATALI

MIUR

Circolare Ministeriale N. 52 – Prot. 2413 Del 7/06/2004

Al fine di fornire un quadro dettagliato in ordine alla gestione, da parte delle SS.LL., delle risorse finanziarie destinate, per l'esercizio 2004, alle scuole non statali, occorre rappresentare quanto segue.

Nel corrente e.f. 2004 le somme destinate a dette scuole sono rimaste invariate (€ 527.474.475,00) e risultano ripartite, come da bilancio, nella misura del 30% (pari a € 157.691.335,00), già assegnato all'inizio dell'anno alle unità previsionali di base presso codesti Uffici scolastici regionali, e, nella misura del 70% (pari a € 369.783.140,00), al Capitolo 1752 presso l'unità previsionale di base di questo Ministero.

Per completare, relativamente all'anno scolastico 2003/2004, le operazioni finanziarie connesse all'assegnazione dei fondi, è stato predisposto da questa Direzione generale il piano di riparto recante gli 8/12, per il periodo gennaio/agosto 2004, della spesa complessiva che, tramite la menzionata Direzione generale, è stato inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevista variazione di bilancio.

Le imputazioni di spesa da destinare alle scuole non statali riguardano le scuole dell'infanzia autorizzate e autorizzate paritarie, le scuole primarie parificate e parificate paritarie, i progetti per le scuole secondarie di primo e secondo grado e l'handicap.

Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla imprescindibile necessità che le SS.LL. nella gestione dei suddetti fondi valutino attentamente,

nell'ambito della rispettiva autonomia e nell'osservanza della vigente normativa, le esigenze connesse alle realtà locali al fine di soddisfarle sulla base di logiche oggettive di accertata priorità ed avendo riguardo alla compatibilità delle stesse con la consistenza dei fondi assegnati. Va inoltre evidenziato che nel presente piano di riparto 2003/2004 le imputazioni di spesa da destinare alle scuole non statali sono state determinate sulla base dei parametri previsti dalle disposizioni normative attualmente vigenti in materia, nonché sulla base dei valori numerici assoluti rilevati dalla Direzione generale per i sistemi informativi di questo Ministero per l'anno scolastico 2002/2003.

Si rappresentano in maniera sintetica e con finalità meramente indicative, stante la più volte ribadita autonomia responsabilità gestionale delle SS.LL., i criteri adottati per lo svolgimento delle operazioni di riparto:

- prioritariamente si sono considerate le scuole primarie parificate e parificate paritarie, atteso il vincolo imprescindibile costituito dalla convenzione di parifica;
- per i suddetti istituti si è proceduto quindi a ripartire, per l'a.s.2003/2004, gli 8/12 del finanziamento dell'e.f. 2004, tenendo anche conto dei dati inviati da codesti Uffici scolastici regionali relativamente all'incremento determinato dalle modifiche delle convenzioni in atto (periodo gennaio/agosto 2004). Conseguentemente si è provveduto a finanziare tale incremento anche per il periodo settembre/dicembre 2003,

corrispondente al primo quadri-
mestre del corrente a.s. 2003/2004;

- per motivi connessi alla invariata consistenza degli stanziamenti non è stato previsto nell'attuale piano di riparto l'incremento rappresentato dalle eventuali nuove parifiche;
- per le scuole dell'infanzia si è tenuto conto di quanto destinato ai sussidi di gestione sulla base di dati consolidati in quanto devono a tutt'oggi essere acquisite da codesti Uffici scolastici regionali le istanze da parte delle scuole interessate;
- per ciò che concerne i fondi relativi al sistema prescolastico integrato, il piano di riparto è stato predisposto in base ai dati (sezioni/scuole) forniti dalla citata Direzione generale per i servizi informativi per l'a.s. 2002/2003;
- i finanziamenti previsti nel menzionato piano di riparto, per i progetti delle scuole medie di primo e secondo grado finalizzati all'elevazione di qualità ed efficacia delle attività formative, sono immutati rispetto allo scorso esercizio finanziario;
- in merito ai finanziamenti destinati alle scuole paritarie, che accolgono alunni portatori di handicap, il computo delle somme assegnate, complessivamente pari a quello dello scorso e.f., è stato rielaborato sulla base dei dati numerici aggiornati che, rispetto a quelli utilizzati precedentemente, sono risultati in alcune regioni notevolmente incrementati.

Si coglie l'occasione per richiamare i contenuti della C.M. n. 21 del 19/02/2003, concernente assegni, premi e sussidi per il mantenimento e

la diffusione delle scuole dell'infanzia non statali, rammentando l'urgenza per le SS.LL. di acquisire, anche per il corrente anno e con le modalità descritte nella menzionata circolare, le domande dei gestori delle scuole dell'infanzia aventi titolo (autorizzate e paritarie) entro e non oltre il 25 giugno 2004 e di valutarle sulla base dei criteri stabiliti dall'art.4 del D.M. 210 del 10/07/1991.

Si richiama, peraltro, l'attenzione di codesti Uffici sulla necessità di comunicare a questa Direzione generale con estrema urgenza i dati acquisiti al fine di consentire a questa Amministrazione di poter operare, sulla base di dati certi, le opportune integrazioni in sede di assegnazione dei restanti 4/12 del finanziamento complessivo.

I suddetti dati dovranno pervenire, via e-mail entro il prossimo 15 luglio, agli indirizzi in calce indicati¹.

Ad avvenuta variazione del bilancio, relativa ai descritti 8/12 del corrente e.f. 2004 sarà cura di questa Direzione generale informare le SS.LL. che potranno procedere alla immediata assunzione dei relativi impegni.

Alla presente viene data diffusione mediante comunicazione via *internet* e *intranet*.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariolina Moioli

¹ Indirizzi omessi.

IL LAVORO OCCASIONALE

Chiarimenti INPS: Circolare n. 103 del 7 luglio 2004

OGGETTO: Legge 24 novembre 2003, n. 326, Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale. Chiarimenti.

Il rapporto contributivo. Presupposti. Decorrenza.

1) Iscrizione del lavoratore e obbligatezza contributiva del committente

L'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale.....sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad € 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

In riferimento a tale disposizione, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, alla quale si fa integrale rinvio, si è ora in grado di precisare, sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il reddito di € 5000 costituisce, comunque,

una fascia di esenzione e che, in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, *i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.*

Per le ipotesi di superamento dell'importo di € 5000 in costanza di una pluralità di rapporti, sarà applicato il criterio indicato, in riferimento all'aliquota aggiuntiva dell'1%, nella circolare n. 56 del 29 marzo 2004.

Discende da quanto precede l'obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, *nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione.*

Similmente, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali.....si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (intendendosi per

tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l'importo di € 5000 ed a decorrere da tale momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si procederà all'accredito dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la Gestione.....

2) Modalità di pagamento dei contributi e di denuncia dei rapporti

Superata dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di € 5000, *il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno*, con le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento, tramite mod.F24 ed utilizzando i codici in uso per le collaborazioni coordinate e continuative (CXX o C10).

Si rammenta che le aliquote da applicare sulla base imponibile e, quindi, sugli emolumenti erogati al lavoratore, sono pari, per il corrente anno, al 10%, al 15% ed al 17,80%, rispettivamente, per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o i titolari di pensione indiretta, per i titolari di pensione diretta e per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria.

L'aliquota del 17,80% deve essere maggiorata di un punto sulla quota parte degli emolumenti che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per l'anno 2004, ad € 37.883,00.

Rilevato che il committente ha diritto di rivalsa per i contributi a carico del la-

voratore (1/3) e che per tutti gli iscritti alla Gestione vige il massimale contributivo di cui alla Legge n. 335/95, (€ 80.401,00 per il 2004) si fa presente che i contributi allo Stato dovuti per emolumenti già corrisposti nel corrente anno (ovviamente oltre la fascia di esenzione riferita ai singoli lavoratori) non saranno gravati da oneri accessori se pagati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Gli eventuali versamenti di contributi già intervenuti per il corrente anno, da considerare, viceversa, non dovuti a seguito delle precisazioni contenute nella presente circolare, potranno formare oggetto di rimborso secondo le vigenti disposizioni.

Sulle modalità e sui termini delle denunce dei rapporti, che attualmente sono effettuate annualmente, a consuntivo, tramite il modello GLA, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

3) Efficacia temporale della disposizione in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali

Sebbene la norma in esame espliciti la sua efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2004, e, quindi, sugli emolumenti corrisposti da tale data sono dovuti i contributi secondo il principio di cassa che presiede la Gestione separata, deve ritenersi che gli emolumenti percepiti nell'anno 2004, per prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 dai lavoratori autonomi occasionali non sono da prendere in considerazione ai fini dell'instaurazione del rapporto assicurativo-contributivo, in analogia a quanto previsto, all'atto dell'istituzione della

Gestione stessa, dal D.M. 2 maggio 1996, n. 281.....

4) Individuazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale e del relativo imponibile contributivo

In ordine all'individuazione delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale si richiama quanto già evidenziato con la citata circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sottolineando che lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell'art. 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Conseguentemente, i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente, nella mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell'attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

Nell'ambito dell'ordinamento tributario, le attività in questione sono quelle produttive dei redditi "diversi" di cui all'art. 67, comma 1, lettera l del TUIR., costituiti, ai sensi del successivo art. 71, dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Rilevato, peraltro, il formale rinvio dell'art. 44, comma 2, della citata legge n. 326/2003 alle modalità ed ai termini di pagamento previsti per le collaborazioni coordinate e continuative, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

In considerazione del carattere innovativo della disposizione in argomento per quanto concerne l'obbligo assicurativo dei lavoratori autonomi occasionali, stante l'esiguità dei riferimenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative allo stato disponibili, si invitano le Direzioni regionali ad un'attenta opera di monitoraggio sulla concreta applicazione della norma, riferendo tempestivamente alla scrivente in ordine alle problematiche che si evidenzieranno sul territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
Crecco

PUNTEGGIO DOCENZA PERSONALE RELIGIOSO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Prot. n. 78

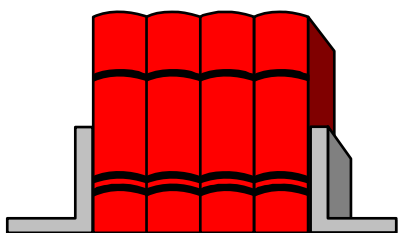
D.G. per il personale della Scuola

Oggetto: Valutazione punteggio del personale docente religioso in servizio presso scuola paritaria gestita dalla Congregazione Religiosa di appartenenza

In riferimento al quesito, concernente l'oggetto, di cui alla nota di codesta Federazione (FIDAE), prot. 259 HI del 30 luglio 2003, pervenuto a questa Direzione Generale con fax dell'8 giugno 2004, si fa presente che il servizio prestato da personale religioso che abbia svolto attività di docenza nelle scuole, oggi paritarie, gestite dalla Congregazione di appartenenza, è valutato, ai fini della formazione delle graduatorie permanenti, come servizio prestato nelle scuole statali, **indipendentemente dal versamento di contributi previdenziali.**

Tale valutazione decorrerà dalla data del formale riconoscimento della parità a favore della scuola.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino



SCAFFALE

STATUTO

E

REGOLAMENTO AGIDAE

Approvati dall'Assemblea straordinaria del 25/04/2004

STATUTO AGIDAE

I. NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

E' costituita tra i Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica una libera Associazione senza fine di lucro, con sede in Roma, retta dalle norme del presente Statuto e denominata AGIDAE: Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica.

Art. 2

L'AGIDAE può istituire in Italia uffici distaccati a livello regionale, zonale, provinciale, le cui competenze saranno stabilite dal Direttivo Nazionale.

Art. 3

L'Associazione ha per scopo:

1. di promuovere nel sociale e presso gli Istituti associati coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri di una sana gestione;
2. di rappresentare il settore datorile nei rapporti con le Istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche e sindacali;
3. di concorrere a promuovere con le Istituzioni affini e similari, quando richiesto, spirito e forme di collaborazione, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. di sviluppare i rapporti con enti ed istituzioni facenti parte dell'ordinamento della Chiesa, come parrocchie, diocesi, Conferenza Episcopale ed altri organismi, allo scopo di ricercare degli orientamenti comuni per la soluzione di problemi di interesse generale nel rispetto della propria matrice ideale e religiosa;

5. di stimolare e favorire, con iniziative opportune, la formazione continua dei gestori e dei dipendenti.

Art. 4

L'AGIDAE svolge le seguenti funzioni:

1. tutela gli associati sul piano economico e sindacale, stipulando accordi di carattere generale e contratti nazionali;
2. organizza direttamente o indirettamente ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi giuridici, economici, previdenziali e sociali e cura pubblicazioni;
3. assume iniziative atte a potenziare la solidarietà tra gli Istituti associati ed intensificare la collaborazione;
4. provvede all'informazione e alla consulenza a favore dei membri sui problemi gestionali;
5. promuove attività di aggiornamento e formazione.

Art. 5

Sono membri soci dell'AGIDAE:

1. **Associati:** sono i singoli Istituti retti da Congregazioni religiose o comunque dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica secondo le norme del Codice di Diritto Canonico, con sede e attività in Italia e con dipendenti retribuiti. Essi, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto attivo e passivo.
2. **Aderenti** sono:
 - a) Istituti d'ispirazione cattolica, con sede ed attività in Italia, non soggetti all'Autorità Ecclesiastica. Questi hanno diritto di voto attivo, se in regola con il versamento della quota associativa.
 - b) Consulenti o persone singole che non hanno diritto di voto né attivo né passi-

vo, ma godono dei benefici d'informazione, formazione, consulenza.

Art. 6

L'iscrizione all'AGIDAE, da chiedersi mediante la presentazione di regolare domanda da parte del Gestore, comporta l'accettazione dello statuto, l'impegno di adottare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dall'AGIDAE con le organizzazioni sindacali dei dipendenti degli Istituti, il versamento della quota associativa annua.

Sulla domanda di iscrizione decide il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7

L'AGIDAE, ai sensi dell'art. 18, punto 7 del presente statuto, si riserva il diritto di escludere i membri, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, dando comunicazione scritta agli interessati, senza obbligo di notificare le ragioni del provvedimento.

Art. 8

I soci che desiderano recedere dall'Associazione, devono darne comunicazione all'AGIDAE.

II . ORGANI SOCIALI

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale,
2. il Consiglio Direttivo Nazionale,
3. il Consiglio di Presidenza,
4. Il Presidente.

Art. 10

L'Assemblea Generale è l'organo deliberante. E' costituita dai delegati degli Istituti associati e di quelli aderenti.

Si distingue in assemblea ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria si tie-

ne almeno una volta l'anno entro il 30 aprile e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga utile.

L'assemblea straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale sia per decisione autonoma sia quando lo richieda almeno 1/3 degli Istituti membri.

Art. 11

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

1. eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2;
2. dettare le direttive generali, deliberare sulle attività da svolgere per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
3. approvare il rendiconto economico presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
4. ratificare i CCNL stipulati con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti degli Istituti;
5. modificare il regolamento di attuazione dello statuto;
6. provvedere ad ogni altro adempimento previsto dal presente statuto.

Art. 12

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore.

Art. 13

L'assemblea generale straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti di persona o per delega almeno 1/5 (un quinto) dei membri in regola col versamento della quota associativa.

L'assemblea generale in sede ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese con il voto favorevole di me-

tà più uno dei voti espressi dai presenti aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno voto.

Per la modifica dello statuto si richiede la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 15

La data ed il luogo dell'assemblea generale sono fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di urgenza, dal Consiglio di Presidenza.

La convocazione, con annesso ordine del giorno, è fatta dal Presidente Nazionale 30 gg. prima della data fissata, mediante lettera agli Istituti membri o attraverso gli organi di stampa dell'Associazione.

Art. 16

Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto; le altre per alzata di mano e secondo le decisioni dell'assemblea. In caso di parità di voti riportati dal 15.mo e dal 16.mo in elenco, si ritiene eletto colui che ha maggiore età anagrafica. Lo stesso criterio si applica per tutte le altre elezioni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo direttivo dell'Associazione. E' composto da 15 membri, religiose/i ed ecclesiastici appartenenti agli Enti associati, eletti dall'assemblea generale i quali, nella prima riunione dopo l'assemblea, eleggono tra gli stessi il Presidente Nazionale e le altre cariche di cui al seguente art. 18, comma 2.

Il Consiglio Direttivo Nazionale così formato, qualora lo ritenga opportuno, potrà designare altri membri, fino ad un massimo di 5, che entrano a far parte a pieno titolo, dello stesso Consiglio Direttivo. Anche questi ultimi dovranno essere scelti

tra gli appartenenti ad Enti Ecclesiastici associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno, e dura in carica 4 anni.

E' convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.

Ha facoltà di cooptare membri tecnici senza diritto di voto.

Art. 18

E' compito del Consiglio Direttivo Nazionale:

1. eleggere tra i suoi membri il Presidente Nazionale;
2. eleggere tra i suoi membri 2 Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere che, insieme al Presidente, formano il Consiglio di Presidenza;
3. promuovere gli interessi dell'Associazione, formulando programmi atti allo scopo;
4. indire l'assemblea generale e preparare l'ordine del giorno;
5. deliberare, in casi di urgenza, su questioni di competenza dell'assemblea generale, salvo la ratifica di questa nella sua prima riunione;
6. proporre nominativi per una Commissione per le trattative sindacali. Presidente di tale Commissione sarà il Presidente Nazionale o, in sua assenza, un membro del Consiglio di Presidenza;
7. deliberare sull'ammissione di associati e aderenti, sull'eventuale esclusione di coloro che, con il loro comportamento, compromettono il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
8. esaminare il rendiconto economico prima di presentarlo all'assemblea generale per l'approvazione;
9. stabilire la quota associativa;
10. delegare al Consiglio di Presidenza facoltà proprie;
11. esprimere parere vincolante su atti di amministrazione straordinaria;
12. eleggere fino ad un massimo di 5

- membri aggiunti;
13. eleggere eventuali rappresentanti in Enti o Organismi promossi dall'Associazione.

Art. 19

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale è richiesta la presenza di metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Le schede bianche o nulle non contano.

Per l'elezione del Presidente si richiede al primo scrutinio la maggioranza dei 2/3, al secondo la maggioranza assoluta, al terzo la maggioranza relativa.

Art. 20

L'assenza ingiustificata per almeno 3 volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale comporta la decadenza della carica.

Art. 21

I membri eletti rinunciatari, o che per qualunque motivo decadono dal loro mandato, sono sostituiti da coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Art. 22

Il Consiglio di Presidenza, costituito dal Presidente Nazionale, dai 2 Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere, è l'organo consultivo del Presidente Nazionale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Dura in carica 4 anni.

Si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi e quando il Presidente Nazionale lo ritenga necessario.

Art. 23

Le competenze del Consiglio di Presidenza:

1. attuare le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale;

2. predisporre il rendiconto economico annuale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale, previa verifica dei conti presentati dal Tesoriere;
3. suggerire argomenti da porre all'O.d.g. del Consiglio Direttivo Nazionale;
4. delegare al Presidente facoltà proprie.

Art. 24

Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione, con poteri di firma.

Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 25

E' compito del Presidente Nazionale:

1. presiedere all'ordinaria attività associativa, provvedendo a tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'Associazione;
2. compiere atti di amministrazione straordinaria previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale;
3. tenere contatti con le associazioni sindacali dei dipendenti degli Istituti;
4. dirigere gli uffici centrali con l'aiuto del Segretario;
5. indire e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale e prendere con esso, in casi di urgenza, iniziative e decisioni di competenza dell'assemblea, alla cui ratifica saranno sottoposte nella riunione successiva;
6. rappresentare ad ogni effetto l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, sia attivamente che passivamente;
7. affidare ai membri cooptati, di cui all'art. 17, responsabilità specifiche e delegate.

Art. 26

Il Segretario Nazionale cura gli uffici centrali dell'Associazione, la preparazione delle riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo Nazionale e l'organizzazione di convegni, corsi e incontri che la Presidenza promuove durante l'anno.

Può essere coadiuvato da uno o più aiutanti nominati dal Presidente.

Art. 27

Il Tesoriere Nazionale è responsabile della contabilità dell'Associazione; la controlla periodicamente; presenta la situazione economica al Consiglio Direttivo Nazionale; formula proposte in materia di preventivo; redige il rendiconto economico annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale e da presentare all'assemblea generale per l'approvazione.

III. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili da essa acquistati o comunque ad essa pervenuti, nonché degli eventuali fondi, accantonamenti, riserve ed avanzi di gestione.

Art. 29

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative versate dai membri;
2. dalle rendite patrimoniali e da altri proventi;
3. dagli eventuali contributi di Enti o privati.

Art. 30

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo Nazionale sottopone all'assemblea generale il rendiconto economico per l'approvazione.

Art. 31

Gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria sono compiuti secondo le disposizioni del presente statuto.

IV. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei membri aventi diritto al voto.

L'assemblea procederà alla nomina di un liquidatore e determinerà gli enti cui devono essere assegnate le attività residue.

V. NORMA FINALE

Art. 33

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge, ai principi generali del diritto e alle norme del regolamento di attuazione.

REGOLAMENTO AGIDAE

Art. 1

L'assemblea annuale, oltre ad approvare il rendiconto economico, delibera sulle linee programmatiche.

La partecipazione all'assemblea è strettamente legata alla qualità di socio e/o di aderente di cui all'art. 5, n. 2, lettera a) dello statuto.

Nel caso di assemblea elettiva, gli associati e gli aderenti di cui al n. 2, lettera a), dell'art. 5 possono essere muniti di delega.

Le deleghe possono essere al massimo 5 nel caso di Istituti gestiti da Congregazioni o Enti diversi dal proprio; il numero di deleghe conferite ad Istituti appartenenti alla stessa Congregazione non è soggetto a limiti.

Art. 2

Il valore del voto è uguale per tutti gli Associati e gli Aderenti.

Art. 3

Nel caso di assemblea elettiva viene nominata una Commissione Elettorale composta da un Presidente e almeno 10 membri. Detta Commissione viene eletta per alzata di mano dall'Assemblea stessa su proposta di almeno 10 soci presenti.

E' compito della Commissione Elettorale:

- a) assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- b) decidere su eventuali reclami avverso il risultato delle elezioni (i reclami devono essere presentati entro 2 ore dalla proclamazione dell'esito del voto);
- c) redigere apposito verbale con

l'elenco dal quale risulti il numero dei voti riportati dai candidati;

- d) procedere alla proclamazione dei risultati.

Art. 4

Per le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale, di cui all'art. 17 dello statuto, è costituita in seno all'assemblea una Commissione Elettorale di almeno 10 membri.

Essa viene eletta per alzata di mano dall'assemblea stessa su proposta di almeno 10 soci presenti.

Art. 4 bis

Entro 20 giorni dalle elezioni, il nuovo Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente uscente, si raduna per le elezioni delle cariche sociali. Nel frattempo sono prorogate le competenze degli organi uscenti.

Art. 5

Alle elezioni di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale presiede una Commissione Elettorale composta da 3 membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Essi scelgono tra loro un Presidente ed un Segretario.

Art. 6

Per l'elezione del Presidente Nazionale si procede secondo le norme dello statuto (art. 19 comma 3).

Ogni consigliere esprime un solo nominativo.

I Vicepresidenti, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, sono eletti a maggioranza relativa.

Art. 7

Tra gli Istituti di cui agli artt. 1 e 5 n. 1 dello statuto sono compresi:

- istituzioni scolastiche;
- collegi, convitti, pensionati studenteschi;
- case di cura, per ferie, soggiorno, esercizi spirituali;
- centri culturali, sportivi, ricreativi, colonie;
- doposcuola, corsi liberi di istruzione tecnica, professionale, di lingue;
- istituzioni che perseguono, a norma di costituzione, regola o statuto, finalità di culto, religione, assistenza, beneficenza;
- istituti che gestiscono servizi di tipo socio - assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali (case per minori, anziani, ecc.: cfr il campo di applicazione dei due CCNL).

Rientrano in tale ambito anche le istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero, sia diocesano che religioso, purché approvate dall'Autorità Ecclesiastica.

Art. 8

Possono chiedere l'adesione all'AGIDAE, ai sensi dell'art. 5, n. 2, dello statuto, persone fisiche o giuridiche, enti, comitati, associazioni, con o senza personalità giuridica, società di persone, cooperative legittimamente costituite.

Art. 9

La domanda di adesione, redatta su apposito modulo, deve ottenere il parere favorevole del Consiglio di Presidenza e la successiva ratifica del

Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 10

L'adesione dà diritto a ricevere una copia dei contratti di lavoro, i relativi aggiornamenti e modifiche e ogni altra notizia relativa alla gestione dei medesimi. Dà diritto, altresì, alle pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 11

L'appartenenza all'AGIDAE viene rinnovata di anno in anno con la corresponsione della quota associativa stabilita, a norma di statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale. I servizi dell'Associazione vengono sospesi qualora non si sia in regola con la quota associativa.

Art. 12

Per il raggiungimento dei fini statuari l'AGIDAE cura, mediante pubblicazioni, convegni di studio, ecc., l'aggiornamento e la riqualificazione dei suoi membri.

Può anche istituire a loro beneficio uffici di consulenza sia al centro che alla periferia.

Funzionamento e competenze saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I servizi dell'Associazione vengono sospesi qualora non si sia in regola con la quota associativa.

Art. 13

La Presidenza può costituire commissioni di studio eventualmente integrate da esperti e delibera sui risultati delle medesime.

Il Presidente Nazionale, sentito il suo Consiglio Direttivo Nazionale, può invitare alle riunioni alcuni esperti in relazione ai problemi all'ordine del giorno.

INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – Prot. 1383/dip/u04 del 25/06/2004

Com'è noto alle SS.LL., la legge n. 53 in data 28 marzo 2003 e il decreto legislativo n. 59 in data 19 febbraio 2004, prevedono che nella scuola secondaria di I grado sia impartito, dall'anno scolastico 2004/2005 a livello ordinamentale, l'insegnamento di due lingue comunitarie. In particolare:

- l'art. 2, comma 1, lettera f) della legge n.53/03 stabilisce, tra l'altro, che la scuola secondaria di I grado "introduce lo studio di una seconda lingua dell'unione europea";
- l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.59/04 dispone che, "fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D". Il citato allegato C contenente le "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado," nell'apposita tabella relativa all'orario annuale obbligatorio delle lezioni, fa menzione oltre che dell'insegnamento della lingua inglese, anche di quello di una seconda lingua comunitaria.

Nel prossimo anno scolastico, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del surrichiamato decreto legislativo n. 59/04, l'insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le classi prime e non anche le classi seconde e le terze, nelle quali continuerà, invece, ad applicarsi l'ordinamento previgente. In sostanza, nell'a.s. 2004/2005, con riguardo all'insegnamento delle lingue comunitarie, si avrà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento.

Premesso quanto sopra, facendo seguito alla circolare n. 29 del 5 marzo 2004, con la quale venivano diramate indicazioni attuative del decreto legislativo n. 59/2004, ed alla circolare n. 37 del 24 marzo 2004, con la quale veniva trasmesso il testo del decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2004/05 e a scioglimento delle riserve contenute nelle predette circolari, si impartiscono, con la presente, istruzioni relative alla definizione e all'articolazione delle consistenze orarie e dei posti riferiti ai due citati insegnamenti, nonché ai criteri di assegnazione dei docenti ai posti stessi.

Com'è noto, con riferimento alla prima lingua, l'organico di diritto è stato determinato ai sensi della richiamata circ. n. 37/04, tenendo conto della lingua straniera già studiata in ciascun corso, e nel rispetto delle consistenze orarie settimanali fissate per l'a.s. 2003/2004 per ciascuna classe con riferimento al tempo normale, al tempo prolungato e alle iniziative di sperimentazione della seconda lingua straniera. Tanto in osservanza dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n.59/2004, che ha confermato l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, così come definito con D.P.R.14 maggio 1982, n.782 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quel che concerne l'insegnamento della seconda lingua, come anticipato nella citata circolare n. 37/04, la determinazione delle relative consistenze orarie va effettuata nell'ambito delle operazioni relative alla fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Considerato che, in conformità di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali, l'insegnamento della lingua inglese diviene obbligatorio in tutte le prime classi, la seconda lingua

comunitaria potrà essere individuata tra le lingue di più ampia diffusione; e ciò tenuto conto delle prevalenti richieste delle famiglie, delle risorse professionali disponibili in ciascuna istituzione scolastica, nonché delle esigenze che dovessero emergere nelle diverse realtà territoriali.

Per quel che concerne la ripartizione, per l'a.s. 2004/2005, del monte ore obbligatorio tra i due citati insegnamenti, giova premettere che i quadri-orario di cui alle "Indicazioni nazionali" (allegato C al decreto legislativo 59/2003), fissano in un minimo di 114 e in un massimo di 126, il monte ore complessivo di lezioni da riservare all'insegnamento dell'inglese e di un'altra lingua comunitaria.

Ciò posto, nella considerazione che le stesse "Indicazioni nazionali" consentono possibili compensazioni orarie tra le discipline, nel rispetto del monte ore annuo obbligatorio complessivo (891 ore), e che le istituzioni scolastiche nella loro autonomia possono procedere ad una distribuzione temporale degli orari delle discipline e delle attività didattiche, sulla base dei bisogni formativi rilevati ed accertati, si ritiene ricorrano le condizioni e le motivazioni per poter articolare, per l'a.s. 2004/05 e limitatamente alle sole classi prime, l'orario settimanale dei due insegnamenti in complessive quattro ore, da suddividere in ragione di due ore di lezione per la prima lingua e di due ore di lezione per la seconda lingua.

Il predetto monte ore può essere incrementato con una ulteriore ora da destinare all'insegnamento della lingua inglese nell'ambito della quota oraria prevista per le attività opzionali facoltative. Tale incremento, sempre desunto dalla predetta quota delle attività opzionali facoltative, può riguardare anche una lingua comunitaria diversa dall'inglese qualora la stessa sia impartita nell'anno in corso nelle prime classi interessate.

Tale ora aggiuntiva, da assumere nel piano dell'offerta formativa, costituirà parte integrante di un unico percorso didattico e concorrerà alla costituzione dell'orario di cattedra del citato insegnamento.

Le istituzioni scolastiche, nel definire il piano dell'offerta formativa relativamente agli insegnamenti in parola, avranno cura di salvaguardare l'unità organica del gruppo classe anche nella formulazione degli orari delle lezioni, tenendo conto dell'unitarietà del percorso formativo, nel quale confluiscono inscindibilmente, e come facenti parte di un unico disegno formativo, gli insegnamenti obbligatori e quelli facoltativi.

Quanto ai corsi già interessati dalla sperimentazione del bilinguismo, si chiarisce che, fatte salve situazioni di carattere eccezionale, gli stessi proseguiranno con lo studio delle due lingue già attivate.

Si reputa opportuno precisare, in relazione alla circostanza che le istituzioni scolastiche potranno disporre degli organici determinati in base ai criteri di cui alla previgente normativa (comprensivi anche delle ore connesse alla sperimentazione della seconda lingua e alle risorse disponibili nell'ambito delle classi a tempo prolungato) che dall'applicazione della riforma non deriveranno situazioni di soprannumerarietà da disciplinare attraverso gli istituti contrattuali previsti per l'utilizzazione del personale docente.

Fermo restando quanto sopra, e nel rispetto delle succitate garanzie, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n.59/2004, "le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto".

Omissis.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Pasquale Capo

I NUOVI CODICI ATECOFIN

E L'APPLICABILITA' DEGLI STUDI DI SETTORE

AGLI ENTI ECCLESIASTICI

Dr. Paolo Saraceno

La pubblicazione dei nuovi codici Atecofin, entrati in vigore il 1° gennaio 2004 e le implicazioni collegate alla loro applicazione, rappresentano, a mio giudizio, la novità più rilevante degli ultimi mesi ed in una certa misura offrono una preziosa chiave di interpretazione della realtà (fiscale) nella quale viviamo. Ecco i motivi.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23.12.2003 è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata Atecofin 2004. Detta tabella costituisce una sottoclassificazione della classificazione delle attività economiche Ateco 2002 elaborata dall'Istat, che costituisce la versione nazionale della classificazione definita in ambito europeo con il Regolamento n. 29/2002.

La sottoclassificazione elaborata dall'Agenzia delle Entrate è funzionale ai compiti istituzionali di quest'ultima ed ha lo scopo (esplicitamente dichiarato nella Circ. 18.06.2004 n. 27/E) di consentire una più puntuale applicazione degli Studi di settore.

Tale nuova classificazione deve essere utilizzata con riferimento al codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004 ed in ogni altro adempimento posto in essere con l'Agenzia delle Entrate che ne richieda l'indicazione. Non si tratta quindi di uno strumento meramente statistico ma di un mezzo attraverso il quale l'Amministrazione Finanziaria vuole assicurare il corretto inquadramento dei soggetti sottoposti agli Studi di Settore.

Si spiega così il motivo dell'interesse che si è scatenato sulla nuova tabella Atecofin.

E' quindi necessario ricordare cosa rappresentano gli Studi di Settore nel nostro ordinamento.

1. L'accertamento attraverso l'utilizzo degli Studi di Settore

Gli Studi di Settore, introdotti nel nostro ordinamento dall'art. 62 bis del DL 331/93, si pongono l'obiettivo di individuare le condizioni effettive di operatività di imprese e professionisti e di determinare i ricavi ed i compensi che, con ragionevole probabilità, possono essere loro attribuiti attraverso la rilevazione delle

caratteristiche strutturali di ogni specifica attività economica. Pertanto, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati, rispetto a quelli attribuibili in base allo Studio di Settore approvato per la specifica attività svolta, costituisce una presunzione relativa, grave, precisa e concordante su cui fondare l'accertamento dei redditi (cfr. art. 39, primo comma, lett. d) Dpr 600/73).

Per la concreta applicabilità degli Studi di Settore deve, tuttavia, sussistere una serie di condizioni. In particolare, per i soggetti in regime obbligatorio di contabilità ordinaria, è necessario che, a seguito di una ispezione, sia stato ricevuto un verbale nel quale risulti motivata l'inattendibilità della contabilità o l'irregolarità delle scritture contabili.

Gli Studi di Settore rappresentano, quindi, il frutto di una precisa scelta tecnico-politica: la rinuncia all'accertamento analitico del reddito imponibile fondato sulle risultanze delle scritture contabili (indubbiamente costoso e gravoso sia in termini di tempo che di uomini impiegati) in favore di un sistema forfetario basato su una sofisticata tecnica statistica di determinazione del reddito attribuibile ai singoli contribuenti in base alla considerazione delle condizioni nelle quali svolgono la loro attività economica. E' chiaro che un tale sistema funziona un po' come il mitico letto di Procuste, con le note conseguenze del caso.

A differenza dei Parametri, precedentemente utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria, sono soggetti destinatari dell'applicazione degli Studi di Settore, le imprese, le società, gli enti commerciali e non, gli artisti ed i professionisti che, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, per il periodo di imposta di riferimento hanno dichiarato ricavi o compensi per un importo non superiore a 5.164.568,99 euro.

Sotto il profilo tecnico, gli Studi di Settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne che esterne all'azienda. Essi tengono, inoltre, conto della suddivisione per aree territoriali omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità operative dipendono dal luogo dove la specifica attività è esercitata. A tale scopo, sono stati costituiti gli Osservatori Provinciali il cui compito principale è quello di segnalare le particolarità e le anomalie riguardanti determinate attività, anche con riferimento a specifiche aree geografiche.

A dimostrazione della fiducia riposta in questo strumento è sufficiente considerare che, secondo l'Amministrazione Finanziaria, la metodologia utilizzata per la costruzione degli Studi di Settore *"elimina ogni elemento di incertezza statistica, in quanto gli Studi di Settore sono stati realizzati sulla base dei dati forniti da tutti i contribuenti e non sulla base di indagini a campione"* (circ. 21.05.1999 n. 110/E). Tornano di moda le certezze incrollabili!

2. Le attività economiche degli Enti

La breve sintesi svolta sul funzionamento e gli obiettivi degli Studi di Settore, consente di riprendere il discorso sulla tabella Atecofin 2004. Al di là del *restyling* statistico, l'Amministrazione Finanziaria ha inteso dettagliare e differenziare le diverse attività economiche al fine di una più efficace applicazione degli Studi di Settore. Occorre infatti considerare che molte attività economiche risultano escluse da tale metodologia di accertamento, in quanto debbono ancora essere ela-

borati i relativi Studi.

Al fine di reperire i dati necessari all'elaborazione dei singoli Studi, l'Amministrazione Finanziaria:

- invia, inizialmente, degli appositi questionari che devono essere compilati dai soggetti obbligati e restituiti, per posta o in via telematica ai propri uffici;
- negli anni successivi, elabora dei modelli nei quali indicare i dati contabili e strutturali (extracontabili) rilevanti; detti modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi.

E' evidente che circoscrivere le diverse attività economiche con maggiore precisione semplifica enormemente l'elaborazione e l'attendibilità dei dati alla base degli Studi di Settore; in tal senso dev'essere interpretata la tabella Atecofin 2004.

Passando alle questioni che più direttamente ci interessano, la tabella Atecofin 2004 ha portato rilevanti novità anche per gli Enti Ecclesiastici. Se infatti la tabella prevede che le attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto debbano essere classificate con il codice 91.31.0, per la prima volta, in modo esplicito, vengono escluse da tale classificazione:

- l'attività di istruzione impartita da organizzazioni religiose (da classificare nella categoria 80);
- le attività sanitarie svolte da organizzazioni religiose (da classificare nella categoria 85.1);
- le altre attività produttive, commerciali, sociali e assistenziali svolte da organizzazioni religiose, da classificare nelle categorie di pertinenza.

Viene quindi stabilito il principio di assoluta separazione e distinzione tra la sfera "istituzionale" degli enti e quella "economica".

In pratica, l'Ente Religioso che svolga, ad esempio, un'attività scolastica, è tenuto ad indicare il codice relativo alla categoria dell'Istruzione così come avviene per qualsiasi altro soggetto (società commerciale od ente commerciale e non), nel presupposto (secondo me errato) che nella sostanza non ci siano differenze rilevanti nello svolgimento dell'attività e nella conseguente determinazione del reddito imponibile. Da ciò il timore (o la certezza?) che, una volta elaborati gli Studi di Settore per le specifiche attività economiche, anche gli Enti Ecclesiastici saranno tra i soggetti sottoposti alla disciplina.

A questo punto sia necessaria una precisazione. Ciò che preoccupa non è l'applicazione ai nostri Enti di un metodo di accertamento che, come illustrato, rappresenta lo standard scelto dall'Amministrazione Finanziaria per la generalità dei contribuenti, ma i criteri e le modalità attraverso i quali la stessa applicazione potrebbe avvenire, in pieno contrasto con i principi contenuti nel nostro ordinamento.

Sembra quindi opportuno, ora che le nostre attività non sono ancora interessate da Studi di Settore elaborati, cominciare ad individuare una strategia e delle linee di condotta comune sull'argomento.

3. Le ragioni degli Enti

Una prima considerazione sul problema nasce spontanea dalla semplice lettura della tabella Atecofin 2004. Com'è noto tale tabella raccoglie la Classificazione delle attività economiche svolte nel nostro Paese. Ebbene, in base al det-

taglio della tabella, il codice 91.31.0 riguarda:

- le attività di organizzazioni religiose o simili nell'esercizio del culto;
- le attività della Curia Romana, Curie arcivescovili e vescovili, Vicariato, Parrocchie, Abbazie, Monasteri e Conventi, Eremitaggi, Ordini, Congregazioni e Istituzioni canonicamente eretti, Chiese cattoliche, evangeliche, ortodosse, protestanti, Sinagoghe, Moschee e altri templi del culto, altre organizzazioni religiose.

Si tratta evidentemente di attività *non* economiche che, nel caso delle istituzioni cattoliche, sono dettagliatamente disciplinate dagli accordi concordatari. Ciò non toglie però, che tali attività rappresentino sempre l'attività principale dei nostri Enti, la loro ragione fondante.

Come si è avuto modo di ricordare recentemente (nel corso del Convegno all'Urbaniana), pensare alle attività commerciali svolte dagli Enti Ecclesiastici come qualcosa di avulso dalla loro missione religiosa, rappresenta, ancor prima di un errore di interpretazione tributaria, un'offesa alla loro storia millenaria. Le prestazioni lavorative svolte gratuitamente dai religiosi nelle proprie strutture economiche, la coincidenza dei luoghi di esercizio della attività commerciali con quelli della vita familiare e di preghiera dei religiosi, l'impegno continuo ed insostituibile di questi, la natura delle stesse entrate percepite, sono elementi che fanno la differenza e che debbono essere necessariamente considerati. Non solo, ma è l'organizzazione stessa dei nostri Enti che è del tutto diversa da quella dei soggetti "laici".

Tali considerazioni non trovano, tuttavia, alcun accoglimento nella disciplina degli Studi di Settore. Le istruzioni per la compilazione del modello Unico 2004 – Enti non commerciali, relative al quadro RF di determinazione del reddito d'impresa, impongono l'indicazione del codice di attività economica prevalente e non lasciano (a mio giudizio) spazi per indicazioni di un codice generico, soprattutto se riferito ad attività non economiche.

Nell'ottica della corretta applicazione degli Studi di Settore, l'errata (od omessa) indicazione del codice di attività rappresenta una violazione grave, che verrà sanzionata in maniera sempre più severa. Ecco, quindi, che la soluzione non può che essere di carattere sistematico e partire dall'esame della ratio della norma.

L'art.62 bis del DL 331/93, nell'istituire gli Studi di Settore, ha imposto all'Amministrazione Finanziaria di elaborare gli Studi, "sentite le associazioni professionali e di categoria". Si tratta di un principio fondamentale, che esprime la volontà del Legislatore di costruire uno strumento di controllo profondamente legato alla realtà economica e condiviso con le parti sociali. E' un principio che dev'essere difeso e salvaguardato, soprattutto nei casi, come quelli che riguardano i nostri Enti, in cui vi è scarsa conoscenza delle problematiche specifiche.

Torna, quindi, il problema del coinvolgimento degli enti rappresentativi, nel processo di elaborazione degli Studi. Non si può, infatti, consentire che tematiche così importanti e vitali per le nostre Congregazioni vengano rimesse a soggetti (sindacati, organizzazioni imprenditoriali e di categoria) che, in quanto emanazione del mondo laico, non conoscono nulla delle nostre particolarità. In tal senso è necessario aprire il confronto sul tema e individuare una strategia comune.

La corretta gestione amministrativa resta comunque il più solido baluardo nei confronti di tale sistema di accertamento.

AGENZIA DELLE ENTRATE: PROVVEDIMENTO 23 DICEMBRE 2003

Approvazione della classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle Entrate

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

DISPONE:

1. Approvazione della tabella ATECOFIN 2004

1.1 E' approvata la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, riportata in allegato al presente provvedimento.

1.2 La tabella ATECOFIN 2004 deve essere utilizzata per desumere il codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate ed in ogni altro adempimento, ove richiesto.

1.3 La modifica del codice dell'attività economica derivante dall'applicazione della tabella ATECOFIN 2004 di cui al punto 1.1 non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le dichiarazioni di variazione dati, presentate successivamente all'entrata in vigore della tabella ATECOFIN 2004 con mod. AA7/7, AA9/7 ovvero ANR/1, devono contenere i codici delle attività esercitate coerentemente con la tabella stessa.

2. Decorrenza dell'obbligo di utilizzo e reperibilità della tabella ATECOFIN 2004.

2.1 La tabella ATECOFIN 2004 entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2.2 La tabella ATECOFIN 2004 è resa disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it.

Motivazioni

L'Istituto Nazionale di Statistica ha predisposto la nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2002, da

utilizzare nelle rilevazioni statistiche, che costituisce la versione nazionale della classificazione definita in ambito europeo ed approvata con regolamento n. 29/2002 della Commissione.

L'Agenzia delle Entrate ha definito una sottoclassificazione delle attività economiche ATECO 2002, funzionale alle proprie finalità istituzionali, che ha lo scopo di consentire una più puntuale applicazione degli studi di settore.

La nuova tabella, denominata ATECOFIN 2004, contiene i codici delle attività economiche che devono essere adottati negli atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004 e in tutti gli altri adempimenti, qualora richiesto, da porre in essere con la medesima Agenzia. Essa sostituisce la tabella dei codici delle attività economiche, approvata con decreto del 9 dicembre 1991 e modificata con decreto del 12 dicembre 1992, in vigore fino al 31 dicembre 2003.

Nel provvedimento viene precisato che l'approvazione della nuova tabella ATECOFIN 2004 non comporta l'obbligo di presentare una apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'utilizzo dei modelli AA7/7, AA9/7 o ANR/1. Comunque, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati effettuata ai sensi della norma sopra citata, il contribuente comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova tabella ATECOFIN 2004.

Omissis.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
FERRARA

Pubblichiamo solo i codici che riguardano le attività gestite, di norma, dai ns. Associati.

Tabella dei codici di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004

10

H ALBERGHI E RISTORANTI

55.10.A Alberghi e motel, con ristorante
55.10.B Alberghi e motel, senza ristorante
55.21.1 Ostelli della gioventù
55.21.2 Rifugi di montagna
55.23.2 Colonie marine e montane
55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.23.6 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero
55.30.2 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto
55.40.A Bar e caffè
55.51.0 Mense
55.52.0 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)

13

M ISTRUZIONE

80.10.1 Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a quelle primarie
80.10.2 Istruzione primaria: scuole elementari
80.21.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
80.21.2 Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità
80.22.0 Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
80.30.1 Corsi di laurea e di diploma universitario
80.30.2 Corsi post-universitari

80.30.3 Altre scuole e corsi di formazione speciale
80.42.1 Università per la terza età
80.42.2 Corsi di formazione professionale
80.42.3 Scuole e corsi di lingua
80.42.4 Altri servizi di istruzione

N SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

85.11.1 Ospedali e case di cura generali
85.11.2 Ospedali e case di cura specializzati
85.11.3 Ospedali e case di cura psichiatrici
85.11.4 Istituti, cliniche e policlinici universitari
85.11.5 Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)
85.12.4 Centri di igiene mentale
85.12.5 Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.
85.14.B Laboratori di igiene e profilassi
85.31.0 Assistenza sociale residenziale
85.32.0 Assistenza sociale non residenziale

14

91.31.0 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
91.33.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
91.33.8 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.
92.51.0 Attività di biblioteche e archivi
92.61.4 Gestione di impianti polivalenti
92.61.5 Gestione di palestre sportive
92.61.6 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
92.62.1 Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi



NORME E TRIBUTI.....

INPS: LE NUOVE FASCE DI REDDITO PER LA CORRESPENSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

INPS – Circolare n. 94 del 15 giugno 2004

Oggetto: corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005

SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2004 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli

Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2002 e l'anno 2003 è risultata pari al 2,5 %.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 con il predetto indice.

Si allegano pertanto i prospetti A e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. Per comodità di consultazione si allegano anche le tabelle con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI CON FIGLI
(in euro)

(Valide per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005)

Fasce di reddito	I (*)		II (**)		III (***)		IV (****)	
1	fino a	11.989,56	fino a	13.886,81	fino a	21.477,00	fino a	23.373,71
2	11.989,57 -	14.836,01	13.886,82 -	16.733,28	21.477,01 -	24.322,34	23.373,72 -	26.219,59
3	14.836,02 -	17.681,91	16.733,29 -	19.578,06	24.322,35 -	27.168,23	26.219,60 -	29.066,60
4	17.681,92 -	20.526,70	19.578,07 -	22.424,52	27.168,24 -	30.014,69	29.066,61 -	31.911,40
5	20.526,71 -	23.373,71	22.424,53 -	25.271,54	30.014,70 -	32.860,60	31.911,41 -	34.757,30
6	23.373,72 -	26.219,59	25.271,55 -	28.117,43	32.860,61 -	35.707,03	34.757,31 -	37.602,64
7	26.219,60 -	29.066,60	28.117,44 -	30.963,31	35.707,04 -	38.551,83	37.602,65 -	40.450,21
8	29.066,61 -	31.911,40	30.963,32 -	33.809,23	38.551,84 -	41.398,84	40.450,22 -	43.296,09
9	31.911,41 -	34.757,30	33.809,24 -	36.654,56	41.398,85 -	44.243,62	43.296,10 -	46.143,10
10	34.757,31 -	37.602,64	36.654,57 -	39.502,13	44.243,63 -	47.090,63	46.143,11 -	48.988,44
11	37.602,65 -	40.450,21	39.502,14 -	42.348,58	47.090,64 -	49.936,52	48.988,45 -	51.834,35
12	40.450,22 -	43.296,09	42.348,59 -	45.193,36	49.936,53 -	52.783,53	51.834,36 -	54.680,80
13	43.296,10 -	46.142,56	45.193,37 -	48.040,38	52.783,54 -	55.628,87	54.680,81 -	57.525,02
14	46.142,57 -	48.988,44	48.040,39 -	50.886,82	55.628,88 -	58.475,88	57.525,03 -	60.371,49
15	49.988,45 -	51.835,46	50.886,83 -	53.733,83	58.475,89 -	61.322,89	60.371,50 -	63.215,71
16	51.835,47 -	54.682,48	53.733,84 -	56.579,73	61.322,90 -	64.169,36	63.215,72 -	66.061,60

(*) Da applicare alla generalità dei richiedenti con esclusione di quelli indicati nei successivi richiami.

(**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono, orfano o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato.

(***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

(****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono, orfano o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI SENZA FIGLI
(in euro)

(Valide per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005)

Fasce di reddito	I (*)		II (**)		III (***)		IV (****)	
1	fino a	11.388,31	fino a	13.285,58	fino a	20.876,31	fino a	22.772,46
2	11.388,32 -	14.234,77	13.285,59 -	16.132,60	20.876,32 -	23.720,54	22.772,47 -	25.619,47
3	14.234,78 -	17.081,23	16.132,61 -	18.977,37	23.720,55 -	26.567,55	25.619,48 -	28.465,36
4	17.081,24 -	19.926,57	18.977,38 -	21.823,26	26.567,56 -	29.413,44	28.465,37 -	31.310,71
5	19.926,58 -	22.772,46	21.823,27 -	24.670,84	29.413,45 -	32.259,90	31.310,72 -	34.156,04
6	22.772,47 -	25.619,47	24.670,85 -	27.516,73	32.259,91 -	35.105,79	34.156,05 -	37.002,50
7	25.619,48 -	28.465,36	27.516,74 -	30.363,19	35.105,80 -	37.951,70	37.002,51 -	39.848,96
8	28.465,37 -	31.310,71	30.363,20 -	33.207,98	37.951,71 -	40.798,14	39.848,97 -	42.695,42
9	31.310,72 -	34.156,04	33.207,99 -	36.054,43	40.798,15 -	43.642,93	42.695,43 -	45.542,43
10	34.156,05 -	37.002,50	36.054,44 -	38.900,88	43.642,94 -	46.489,94	45.542,44 -	48.388,31
11	37.002,51 -	39.848,96	38.900,89 -	41.747,34	46.489,95 -	49.335,83	48.388,32 -	51.233,11
12	39.848,97 -	42.695,42	41.747,35 -	44.592,68	49.335,84 -	52.182,29	51.233,12 -	54.079,00
13	42.695,43 -	45.541,86	44.592,69 -	47.439,69	52.182,30 -	55.028,19	54.079,01 -	56.924,89
14	45.541,87 -	48.388,31	47.439,70 -	50.286,15	55.028,20 -	57.875,21	56.924,90 -	59.770,24
15	48.388,32 -	51.234,78	50.286,16 -	53.132,59	57.875,22 -	60.722,76	59.770,25 -	62.615,03
16	51.234,79 -	54.081,22	53.132,60 -	55.979,61	60.722,77 -	63.568,10	62.615,04 -	65.460,36

(*) Da applicare alla generalità dei richiedenti con esclusione di quelli indicati nei successivi richiami.

(**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato.

(***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

(****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

TAB. 21 A

NUCLEI FAMILIARI^(*) SENZA FIGLI

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2004

Reddito familiare annuo (euro)		Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	11.388,31	-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
11.388,32 -	14.234,77	-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
14.234,78 -	17.081,23	-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
17.081,24 -	19.926,57	-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
19.926,58 -	22.772,46	-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
22.772,47 -	25.619,47	-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
25.619,48 -	28.465,36	-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
28.465,37 -	31.310,71	-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
31.310,72 -	34.156,04	-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
34.156,05 -	37.002,50	-	-	-	-	-	51,65	118,79
37.002,51 -	39.848,96	-	-	-	-	-	-	51,65

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

TAB. 21 C

NUCLEI FAMILIARI^(*) SENZA FIGLI

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2004

Reddito familiare annuo (euro)		Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	20.876,31	-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
20.876,32 -	23.720,54	-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
23.720,55 -	26.567,55	-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
26.567,56 -	29.413,44	-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
29.413,45 -	32.259,90	-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
32.259,91 -	35.105,79	-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
35.105,80 -	37.951,70	-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
37.951,71 -	40.798,14	-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
40.798,15 -	43.642,93	-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
43.642,94 -	46.489,94	-	-	-	-	-	51,65	118,79
46.489,95 -	49.335,83	-	-	-	-	-	-	51,65

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2004

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 11.989,56	-	-	130,66	250,48	358,94	492,18	619,75
11.989,57 - 14.836,01	-	-	114,65	220,53	339,83	481,34	600,64
14.836,02 - 17.681,91	-	-	92,45	190,57	312,97	473,07	584,11
17.681,92 - 20.526,70	-	-	65,59	158,04	283,02	453,97	565,00
20.526,71 - 23.373,71	-	-	43,90	111,55	241,70	407,48	507,68
23.373,72 - 26.219,59	-	-	25,82	81,60	217,43	390,96	488,57
26.219,60 - 29.066,60	-	-	15,49	57,33	176,63	364,10	466,88
29.066,61 - 31.911,40	-	-	15,49	38,73	135,83	339,31	439,50
31.911,41 - 34.757,30	-	-	12,91	25,82	102,77	317,62	426,08
34.757,31 - 37.602,64	-	-	12,91	25,82	91,93	225,18	398,70
37.602,65 - 40.450,21	-	-	12,91	23,24	91,93	154,42	292,83
40.450,22 - 43.296,09	-	-	-	23,24	78,50	154,42	218,98
43.296,10 - 46.142,56	-	-	-	23,24	78,50	132,21	218,98
46.142,57 - 48.988,44	-	-	-	-	78,50	132,21	189,02
48.988,45 - 51.835,46	-	-	-	-	-	132,21	189,02
51.835,47 - 54.682,48	-	-	-	-	-	-	189,02

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2004

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 13.886,81	-	99,68	184,89	412,13	554,16	724,59	891,92
13.886,82 - 16.733,28	-	79,53	164,75	372,37	531,43	715,81	869,20
16.733,29 - 19.578,06	-	54,23	136,34	332,60	491,67	701,86	843,89
19.578,07 - 22.424,52	-	23,24	102,26	289,73	454,48	676,04	821,17
22.424,53 - 25.271,54	-	20,66	73,85	230,34	403,35	616,65	744,21
25.271,55 - 28.117,43	-	20,66	48,55	190,57	369,27	593,93	721,49
28.117,44 - 30.963,31	-	-	34,09	159,07	315,56	559,84	693,09
30.963,32 - 33.809,23	-	-	34,09	136,34	261,33	528,34	659,00
33.809,24 - 36.654,56	-	-	28,41	119,30	221,56	499,93	639,37
36.654,57 - 39.502,13	-	-	28,41	119,30	204,52	378,05	605,29
39.502,14 - 42.348,58	-	-	28,41	102,26	204,52	284,05	465,84
42.348,59 - 45.193,36	-	-	-	102,26	176,11	284,05	369,27
45.193,37 - 48.040,38	-	-	-	102,26	176,11	244,28	369,27
48.040,39 - 50.886,82	-	-	-	-	176,11	244,28	318,14
50.886,83 - 53.733,83	-	-	-	-	-	244,28	318,14
53.733,84 - 56.579,73	-	-	-	-	-	-	318,14

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2004

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 21.477,00	-	-	139,44	270,11	388,38	529,88	668,81
21.477,01 - 24.322,34	-	-	122,40	238,60	368,75	521,62	648,67
24.322,35 - 27.168,23	-	-	99,68	204,52	337,25	510,26	629,04
27.168,24 - 30.014,69	-	-	73,85	170,43	306,26	490,12	608,90
30.014,70 - 32.860,60	-	-	48,55	119,30	260,81	438,99	546,41
32.860,61 - 35.707,03	-	-	28,41	88,31	234,99	421,95	526,79
35.707,04 - 38.551,83	-	-	15,49	62,49	189,54	393,54	500,96
38.551,84 - 41.398,84	-	-	15,49	39,77	147,19	368,23	475,66
41.398,85 - 44.243,62	-	-	12,91	28,41	113,10	342,41	458,61
44.243,63 - 47.090,63	-	-	12,91	28,41	98,64	243,25	430,21
47.090,64 - 49.936,52	-	-	12,91	23,24	98,64	166,30	313,49
49.936,53 - 52.783,53	-	-	-	23,24	81,60	166,30	237,05
52.783,54 - 55.628,87	-	-	-	23,24	81,60	137,89	237,05
55.628,88 - 58.475,88	-	-	-	-	81,60	137,89	197,29
58.475,89 - 61.322,89	-	-	-	-	-	137,89	197,29
61.322,90 - 64.169,36	-	-	-	-	-	-	197,29

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2004

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 23.373,71	-	106,91	198,84	445,70	600,12	783,98	965,26
23.373,72 - 26.219,59	-	86,25	178,18	403,87	573,27	772,10	941,50
26.219,60 - 29.066,60	-	56,29	145,64	359,45	531,43	760,22	911,55
29.066,61 - 31.911,40	-	23,76	110,01	315,04	493,22	730,79	887,79
31.911,41 - 34.757,30	-	20,66	77,47	249,45	433,82	665,20	804,64
34.757,31 - 37.602,64	-	20,66	53,71	208,13	398,19	641,44	780,88
37.602,65 - 40.450,21	-	-	35,64	172,50	341,38	605,80	748,35
40.450,22 - 43.296,09	-	-	35,64	145,64	281,99	570,17	712,71
43.296,10 - 46.143,10	-	-	29,95	127,56	237,57	540,73	692,05
46.143,11 - 48.988,44	-	-	29,95	127,56	220,01	410,07	656,42
48.988,45 - 51.834,35	-	-	29,95	106,91	220,01	305,74	502,00
51.834,36 - 54.680,80	-	-	-	106,91	184,38	305,74	398,19
54.680,81 - 57.525,02	-	-	-	106,91	184,38	255,65	398,19
57.525,03 - 60.371,49	-	-	-	-	184,38	255,65	332,60
60.371,50 - 63.215,71	-	-	-	-	-	255,65	332,60
63.215,72 - 66.061,60	-	-	-	-	-	-	332,60

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

Adempimenti contrattuali

ELENCO LICENZIATI

Scuola Paritaria Ferro Franceri – Savona (SV) – Tel. 019/822764

Cognome	Nome	Qualifica
Di Marco	Caterina	Docente scuola elementare
Delfino	Alessandro	Impiegato amministrativo

* * * * *

NOTIZIE VARIE

1. QUOTE ASSOCIATIVE 2004

:

Istituti	€ 250,00
Persone fisiche	€ 120,00
Consulenti	€ 480,00

2. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/03- 14/01/04	2,267003	1,700252	1,500	3,200252
15/01/04-14/02/04	0,164204	0,123153	0,125	0,248153
15/02/04-14/03/04	0,492611	0,369458	0,250	0,619458
15/03/04-14/04/04	0,574713	0,431034	0,375	0,806034
15/04/04- 14/05/04	0,821018	0,615764	0,500	1,115764
15/05/04- 14/06/04	0,985222	0,738916	0,625	1,363916
15/06/04- 14/07/04	1,231527	0,923645	0,750	1,673645

CONVENZIONI AGIDAE¹



LISTINO DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO

		Tariffa Ordinaria	Tariffa Convenzione AGIDAE
Gasolio (contenuto di zolfo 0,2%)	€/lt.	0,973	(meno € 0,05681) 0,916
BTZ (tenore di zolfo max 1%) In autotrenobotte (completo)	€/Kg	0,245 ²	
BTZ (max zolfo 3%)	€/Kg	0,699	(meno € 0,061) 0,638

N.B.: I prezzi del gasolio sono da intendersi IVA inclusa.

Il Servizio-Prenotazioni (su carta intestata) è attivo, 24 ore su 24, al

NUMERO VERDE FAX:

800 - 991472

La chiamata è gratuita

CONSEGNA DEL CARBURANTE ENTRO 48 ORE

I prezzi dei prodotti petroliferi sono calcolati sulle tariffe segnalate, quindicinalmente, dalla Camera di Commercio di Milano. Ecco le tariffe dal 12 al 18 luglio 2004:

Periodo	Prezzi CCIA	Prezzi Convenzione AGIDAE IVA INCLUSA
12 – 18 luglio 2004	0,973	0,916

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

² Il prezzo è da intendersi IVA esclusa. Per la tariffa in convenzione inviare un fax al numero verde sopraindicato.

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ISCRIZIONI 2004

Istituti

Casa di Riposo S. Giuseppe
 Casa di Ospitalità PP. della Pace
 Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus
 Scuola Materna Paolo VI
 Basilica S. Antonio in Padova
 Ist. Figlie del Divino Zelo
 Casa Maria Immacolata
 Ist. Figlie del Divino Zelo
 Ist. Suore Teatine Imm.ta Concez. M. Vergine
 En Kana Piccola Società Coop. Sociale arl
 Scuola Materna S. Cuore
 Parrocchia S. Salvatore
 Scuola Antonio Rosmini
 Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie
 CIOFS-FP/ER
 Scuola Materna Cristo Re
 Associazione Cilla
 Seminario Vescovile di Comacchio
 Seminario Arcivescovile dell'Annunciazione
 Parrocchia S. Maria della Salute
 Casa Generalizia PP. Passionisti
 Centro del Metodo
 Scuola Elem. Parif. Parit. N.S. del Rosario
 Ist. Salesiano Don Bosco
 Oratorio S. Giovanni Bosco
 Ist. Salesiano A. Richelmy
 Ist. S. Cuore di Gesù
 Ist. Conte Cays
 Oratorio Salesiano Don Bosco
 Ist. Salesiano G. Morgando
 Ist. Bernardi Semeria
 Oratorio Salesiano S. Paolo
 Curia Generalizia Missionari di Mariannhill
 Casa Accoglienza per Minori S. Benedetto
 Casa Generalizia dei SS.Cuori
 Villa Rachele

Economi

Don Giuseppe Culoma
 Sr. Tecla Giannubilo
 Sr. Susanna Fabrizio
 Economo Pont. Facoltà Teologica
 Andrea Cereser

Consulenti

Studio Giovanni Corradin
 Cesare Bellandi Alpo

Iscrizioni bis

Collegio Dimesse

DISDETTE 2004

Istituti

Scuola Media G. Bruzzone
 Seminario Vesc. Diocesano Maria Immacolata
 Pontificio Seminario Minore
 Ist. Ida e Maria Giorgio
 Ist. Don Pietro Bonilli
 SEP M. Barbarigo
 Ist. S. Teresa
 Pia Casa Provvidenza

Suore Orsoline S. Carlo-Casa di Pallanza
 Casa per Ferie Maria Mazzarello
 Ist. Renati Femminile
 Piccola Opera Sacro Cuore
 Santuario SS. Salvatore
 Ist. Orsoline Missionarie S. Cuore
 Ist. Suore Domenicane Beata Imelda
 Ist. Suore Battistine
 Provincia Italiana Suore di Maria Ausiliatrice
 Ist. S. Cuore
 Ist. Giovanna d'Arco
 Casa di Riposo Pax et Bonum
 Seminario S. Pio X
 Scuola Elementare e Materna Maria Immacolata
 Scuola Suore Provvidenza Imm.ta Concezione
 Comunità S. Lucia
 EDSEG – Città dei Ragazzi
 Scuola Maria Cleofe
 Scuola Materna Parrocchiale Giovanni XXIII
 Asilo Infantile Umberto I
 Scuola Elem. Par. Beata Maria De Mattias
 Cinecircoli Giovanili Socioculturali
 Casa Famiglia Aurora
 Ist. Suore Sacramentine di Bergamo
 Parrocchia S. G. B. alla Creta
 Casa Divina Provvidenza
 Casa Regina Mundi
 Diocesi Suburbicaria di Porto-S. Rufina
 Casa dei Bambini
 Scuola Elem. Par. S. Tommaso d'Aquino
 Collegio Davanzati dei PP. Barnabiti
 Ist. Cavanis
 Ist. A. Giannini
 Ist. Preziosissimo Sangue
 Ist. Francescane Cuore Immacolato di Maria
 Scuola Materna Teresa Valsè
 Scuola Elementare Privata Suore Francescane di Montpellier
 Istituto Madri Pie

Economi

Economa Provinciale Sacramentine di Bergamo
 Economo Provinciale Frati Minori Conventuali
 Economo Orfanotrofio Antoniano Maschile
 P. Vincenzo De Mari
 M. Elisa Zanchi
 Economa Provinciale F.M.A.
 Sede Provinciale F.M.A.
 Economa Locale F.M.A.
 Economa Isp. Maria Ausiliatrice
 Sr. Ancilla Bonavolontà
 Sr. Sara Dilena
 Economo Prov. PP. Giuseppini del Murialdo
 Mons. Celestino Vaiani
 Sr. Miriam Buffagni
 Sr. Luigina Traverso
 Economa Casa Prov. Suore di Carità
 Sr. Maria Ribichini
 Economa Suore Orsoline di Gesù
 Sr. Grazia M. Mammana
 Economo Ist. La Marmora
 Sr. Chiara Cazzulo
 Superiore Ist. S. Maria in Gradi
 Armida Ardemagni
 Sr. Elvira Valdifiore

Consulenti

Servizi per l'Azienda s.a.s.
 Rag. Roberto Dironzo
 Francesca Lenzi
 Studio Scarrone
 Studio Luca Milocco

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) Membri AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) Altri consulenti disponibili in sede AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano